

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4078

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore GRECO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 1999**

—————

Agevolazioni per le imprese artigiane, piccole e medie imprese  
operanti nel settore calzaturiero

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Una forte crisi sta colpendo il settore calzaturiero, soprattutto nel Mezzogiorno e segnatamente in alcune sue parti, come nei due maggiori poli di produzione pugliese, Barletta e Casarano.

Le cause della crisi sono diverse e da parte dei terzisti e dei produttori vengono giustamente chiesti diversi interventi.

È stata accertata e da più parti denunciata, innanzitutto, la concorrenza sleale di importazioni da Paesi ove è possibile produrre a costi più bassi, magari utilizzando lavoro nero e sfruttando persino i minori. Importazioni che, fra l'altro, avvengono in violazione delle norme poste a difesa dei prodotti comunitari, facendo per esempio transitare i prodotti dei Paesi sottoposti alle limitazioni delle importazioni (Cina, Indonesia, Thailandia, eccetera) attraverso Paesi per i quali non vige la disciplina delle vendite sottocosto anti-*dumping*, come il Vietnam; prodotti che, senza alcun aggravio di costo per dazi, finiscono per essere venduti ai tradizionali acquirenti europei delle scarpe delle aziende italiane in generale e di quelle pugliesi in particolare (Francia, Germania, Inghilterra).

Le esportazioni nell'Unione europea, effettuate aggirando il contingentamento, sono aumentate dal 1995 al 1997 del 78 per cento, passando da 76,8 milioni a 136,7 milioni di paia (Fonte Eurostat).

I dazi anti-*dumping* sono elusi attraverso la costituzione di società di comodo nei Paesi dell'Europa dell'Est (come Romania, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca) che fanno risultare prodotte *in loco* le calzature di provenienza asiatica. Al riguardo ricordiamo che le esportazioni nell'Unione europea di Romania, Ungheria e Polonia sono aumentate, in paia, dal 1995 al 1997 del 56

per cento (Fonte: elaborazioni Assindustria Bari su dati Eurostat).

Tutto ciò ha provocato un crollo degli ordini che si è manifestato in tutta la sua gravità nelle ultime due Fiere alle quali hanno partecipato le aziende calzaturiere del distretto, dove anche gli acquirenti più tradizionali hanno rivolto la loro attenzione esclusivamente agli *stand* dei produttori dei Paesi dell'Estremo Oriente. Per verificare la gravità della crisi, l'Assindustria Bari ha eseguito un'indagine sulle aziende associate, dalla quale risulta che gli ordini in portafoglio, al 31 marzo, sono passati da 1,8 milioni di paia del 1998 a 0,8 milioni del 1999, con una riduzione di circa il 60 per cento. Il calo degli ordini ha provocato immediatamente un allarmante ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale (cassa integrazione guadagni-CIG): le ore di CIG autorizzate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) alle imprese calzaturiere del distretto, nei primi tre mesi del 1999, hanno superato le duecentomila, con un aumento superiore al 2.000 per cento, rispetto alle novemila ore autorizzate nello stesso periodo dell'anno precedente. A ciò si deve aggiungere, nello stesso tempo, la chiusura di quattro aziende.

La situazione è diventata ancor più grave a seguito della guerra nei Balcani.

È quindi evidente l'immediato pericolo che stanno vivendo le aziende del distretto, che nel giro di pochissimi mesi potrebbero essere costrette alla chiusura, con le relative ripercussioni sull'economia dell'intero territorio. Ricordiamo che nel settore calzaturiero e nell'indotto trovano occupazione circa 11.500 addetti e che nel sistema locale «Barletta» gli occupati nel comparto calzaturiero costituiscono il 42 per cento degli impiegati nell'intero settore manifatturiero,

in pratica il pilastro dell'economia. A questo si aggiunge l'importantissimo patrimonio culturale e di *know how* che si è creato nell'area negli ultimi 40 anni.

Al fine, pertanto, di salvaguardare le imprese del settore che operano nel Mezzogiorno e la numerosa manodopera dalla crisi, aggravata dalla generale debolezza economica dell'Europa, occorre che siano presi, in brevissimo tempo, provvedimenti che possano ristabilire corrette condizioni di mercato. Tali provvedimenti inoltre consentiranno alle aziende in crisi di riconvertirsi e di evolvere su produzioni di migliore qualità, evitando una loro imminente chiusura. In particolare, le aziende calzaturiere necessitano:

di un controllo più puntuale, da parte delle dogane, sull'origine delle merci provenienti da tutti i Paesi, affinché siano realmente rispettati i contingenti e i dazi anti-*dumping*;

che l'Unione europea attui restrizioni, della durata di cinque anni, all'importazione nei confronti dei Paesi dove vi siano rilevanti differenze rispetto alle norme dell'Unione europea estremamente rigorose, sul costo del lavoro e sulla tutela dei lavoratori, ma nello stesso tempo non si consenta che vengano acquistati prodotti da Paesi che sfruttano il lavoro minorile. Considerata la gravità della situazione e l'abilità dei concorrenti asiatici ad eludere ed aggirare le restrizioni, si avverte l'esigenza di contingentare le importazioni di tutti i Paesi dell'Estremo Oriente e dell'Est europeo.

Sono misure, queste, che dovranno essere adottate con appropriate iniziative governative e che, è ovvio, richiedono tempi più o meno lunghi.

Di più immediata attuazione, invece, potrebbero essere tutte quelle misure facilmente adottabili nel settore delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, come la fiscalizzazione per 5 anni degli oneri sociali in favore delle aziende del settore, il sostegno alla rottamazione per le aziende che cessino l'attività, sostituiscano i macchinari obsoleti, attivino alleanze produttive; oltre che la

diversificazione dei parametri IRPEF per le aziende del contoterzi.

Soltanto con una politica tributaria di sostegno con interventi soggettivi è possibile il rilancio delle iniziative economiche in crisi del settore calzaturiero del Mezzogiorno.

Sono misure che da un lato mirano a ridurre i costi, con un drastico abbattimento dell'incidenza fiscale del costo del lavoro, e dall'altro ad agire sul fronte della tassazione del reddito.

Sappiamo che quando si discute dell'opportunità del ricorso a misure fiscali, si tende ad evidenziare gli effetti negativi che le ipotizzate esenzioni o riduzioni d'imposta producono sul gettito. È questa, però, una visione quanto mai riduttiva del problema.

Lo sforzo finanziario dello Stato, infatti, viene quasi sempre ripagato dai positivi riscontri sul fronte delle problematiche sociali (rilancio dell'occupazione e recupero della legalità di buona parte delle attività svolte illegalmente, come il lavoro nero) e del gettito complessivo, con un ampliamento della base imponibile prodotto dalle iniziative attivate dagli incentivi fiscali.

Con la disciplina proposta, si realizzerebbero condizioni per un forte impegno delle categorie produttive e degli operatori per la realizzazione di interventi destinati a dare un contributo sul fronte della lotta alla disoccupazione, che rappresenta la piaga delle cosiddette aree di crisi.

La disposizione dell'articolo 1 mira a favorire la costituzione di nuove iniziative produttive nel settore calzaturiero secondo lo schema del sistema agevolativo che per tanti anni ha avuto applicazione nei territori del Mezzogiorno.

Si tratta di agevolare le iniziative avviate dalle imprese artigiane e da quelle piccole e medie del settore calzaturiero mediante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

La disposizione dell'articolo 2 ha il pregio di presentare un costo zero per l'era-

L'imposta sul valore aggiunto (IVA), infatti, costituisce una partita di giro per l'erario, con la conseguenza che il suo mancato pagamento, previsto dalla disposizione, non incide sul gettito complessivo dell'imposta, che risente negativamente solo di esenzioni e riduzioni applicate nella sfera finale del processo economico.

Con la disposizione dell'articolo 3 altro non si propone che di ampliare i limiti temporali di applicazione di un'agevolazione già contemplata nel procedimento istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), potenziandone, con esclusivo riferimento alle imprese considerate in questa iniziativa legislativa, i contenuti sostanziali.

Il costo dell'agevolazione, da ritenere assai contenuto, sarebbe sicuramente compensato dagli effetti positivi prodotti sulle realtà imprenditoriali interessate e sul sistema economico generale e sul bilancio dello Stato, in ragione dell'ampliamento delle attività rilevanti agli effetti fiscali e del prevedibile recupero alla tassazione di buona parte del lavoro nero, che il sistema lavorativo farebbe emergere, dato il prevalente interesse degli operatori alla trasparenza nei rapporti con il fisco.

Infine, l'impatto favorevole delle misure auspiccate sull'economia delle imprese del settore calzaturiero in crisi sarebbe esaltato dalla contestuale adozione di una misura come quella contemplata dall'articolo 4 della proposta, intesa ad attribuire un credito d'imposta per un importo massimo di 100 milioni di lire annue per ciascun soggetto beneficiario, previa autorizzazione di spesa di 400 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Le modalità della necessaria copertura finanziaria della predetta spesa sono prospettate nel comma 5 di quest'ultimo articolo.

Tali provvedimenti, se presi immediatamente, consentiranno di evitare il crollo dell'economia meridionale del settore e la perdita di migliaia di posti di lavoro, e se mantenuti per un sufficiente periodo di tempo permetteranno un riequilibrio delle condizioni di concorrenza. Queste misure, inoltre, considerata la dinamicità del contesto produttivo, hanno il vantaggio di rappresentare un valido banco di prova per le attuali discussioni volte ad individuare provvedimenti utili a consolidare le attività produttive dei distretti italiani.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Esenzione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche)*

1. I redditi prodotti da nuove iniziative delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, operanti nel Mezzogiorno nel settore della produzione di calzature, sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) per la durata di cinque anni a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 2.

*(Esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto)*

1. Fermo restando il diritto alla detrazione dell'imposta da parte dei cedenti o prestatori, le cessioni di beni mobili ed immobili strumentali all'attività imprenditoriale e le prestazioni di servizi relativi alla loro costruzione, effettuate nei confronti delle imprese di cui all'articolo 1, non sono soggette al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

## Art. 3.

*(Detrazione dell'imposta regionale sulle attività produttive)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Per le imprese artigiane e per le piccole e medie imprese, come definite dal

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, operanti nel Mezzogiorno nel settore della produzione di calzature, indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla fiscalizzazione degli oneri sociali, la detrazione di cui al comma 3 del presente articolo è elevata al 4 per cento e si applica per la durata di cinque anni a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Art. 4.

*(Credito d'imposta)*

1. È autorizzata la spesa di lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 per la concessione alle imprese di cui all'articolo 1 della presente legge di un credito d'imposta per un importo massimo di lire 100 milioni annue per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto delle modalità e dei criteri di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese e nei limiti della regola degli aiuti *de minimis* come definita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nei limiti degli stanziamenti di cui al medesimo comma 1 ed è rapportato al volume di affari dichiarato ai fini dell'IVA quale risultante dalla dichiarazione relativa all'anno 1998.

3. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, è concesso per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1999 e per i due periodi successivi, e può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'IRPEG e dell'IVA anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei con-

fronti dei quali triva applicazione tale normativa. Il credito di imposta non è rimborsabile; tuttavia, esso non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante.

4. Per ciascuno degli anni di cui al comma 1, l'ammontare del credito attribuibile è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, nonché di controllo e di regolazione contabile dei crediti d'imposta di cui al comma 1.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992. Contemporaneamente alle predette variazioni tariffarie il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995. Le disposizioni di cui al presente comma devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate rivenienti dal comma 5.

